

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

N. 1: AMMISSIBILITA' REFERENDUM

ore 9,30

Mercoledì 15 gennaio 2020

ore 16,00

Stampato il 10 gennaio 2020

N. di ruolo: 1

Registro: ref. 172

Atto di promovimento:

Delegati dei Consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria

Oggetto:

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni:

- Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:

- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "un numero di", nonché alle parole "tre ottavi del totale dei", alle parole "con arrotondamento all'unità inferiore," alle parole "la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore." e all'ultimo periodo: "Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale"; comma 3: "3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto."; comma 4, ultimo periodo: "Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinomiali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.";

- articolo 3, comma 2: "2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinomiali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.";

- articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole ", corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale";

- articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole "nei collegi plurinomiali e" nonché alle parole "nei singoli collegi plurinomiali e";

- articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinomiali e";

- articolo 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole "nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista", nonché alle parole "compresi nel collegio plurinominale,", alla parola "plurinominale" ovunque ricorra, nonché alla parola "plurinomiali"; comma 1-bis, limitatamente alla parola "plurinominale"; comma 2-bis, secondo periodo: "Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità."; comma 3: "3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un

elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere."; comma 3.1, secondo periodo: "Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima."; comma 3-bis: "3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.";

- articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "plurinominali o"; commi 2: "2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità." e 4: "4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque."; comma 5, limitatamente alle parole "plurinominale o";

- articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e";

- articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,";

- articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma"; n. 6-bis, limitatamente alle parole "dei candidati di ciascuna lista e" nonché alle parole "che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente" e alle successive lettere a) e b): " a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;"; "b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis."; n. 6-ter: "6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis."; secondo comma, limitatamente alle parole "e delle modificazioni da questo apportate alla lista.";

- articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola "plurinominali", alle parole "di lista,", alle parole "delle liste della coalizione," nonché alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e"; n. 5), limitatamente alla parola "plurinominali";

- articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole "le liste dei candidati del collegio plurinominale e";
- articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico"; comma 2, secondo periodo: "A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione."; comma 3, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale"; comma 4, limitatamente alle parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale."; comma 5: "5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".";
- articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale."; terzo periodo, limitatamente alla parola "plurinominale,";
- articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola "plurinominale";
- articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale."; secondo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e"; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e" nonché secondo periodo: "Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.";
- articolo 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole "e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale," nonché alle parole "a favore della lista e"; comma 2, limitatamente alle parole "e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima" nonché alle parole "a favore della lista e";
- articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole "dei voti di ciascuna lista e"; comma 3-bis, limitatamente alle parole "i voti di lista e";
- articolo 69, secondo periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.";
- articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole "dei voti di lista e"; secondo comma, limitatamente alle parole "per le singole liste e";
- articolo 77, primo comma, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l): "c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella

ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;"; "d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;"; "e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;"; "f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;"; "g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;"; "h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;"; "i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;"; "l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.";

- articolo 83;

- articolo 83-bis;

- articolo 84;

- articolo 85;

- articolo 86, commi 1: "1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione." e 2: "2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.";

- articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole "o più di una lista di candidati";

- tabelle A-BIS e A-TER;

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "un numero di", alle parole "pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione." nonché alle parole "e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol," e alla parola "restanti"; commi 2-bis: "2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo

proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.", 2-ter: "2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali." e 4: "4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.";

- articolo 2, limitatamente alle parole "e in collegi plurinominali.";

- articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole "di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali" e alle parole "compresi nel collegio plurinominali,"; comma 4: "4. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere."; comma 4-bis, secondo periodo: "Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.";

- articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole "delle liste di candidati"; comma 6, limitatamente alle parole "di liste o";

- articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola "plurinominali" nonché alle parole "di lista", alle parole "delle liste della coalizione", alle parole "di ciascuna lista" e alle parole "ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e"; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole "delle liste"; comma 3, secondo periodo: "Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.";

- articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola "plurinominali", e secondo periodo: "Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominali."; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole "a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominali", e secondo periodo: "Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominali.";

- articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l): "c) determina la cifra elettorale di collegio uninominali di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominali e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominali per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così

ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;"; "d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;"; "e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;"; "f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;"; "g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;"; "h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;"; "i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;"; "l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.";

- articolo 16-bis;

- articolo 17;

- articolo 17-bis;

- articolo 19, comma 2: "2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.";

- tabelle A e B;

legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:

- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole "e plurinominali"; comma 1, limitatamente alle parole: "Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione," e alle parole "e plurinominali"; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,"; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola "b),"; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola "b),";

legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti: articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, alinea, limitatamente alle parole "e dei collegi

plurinominali"; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,", alla parola "restanti", alla parola "231" nonché alle parole "Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;" alla parola "altre"; comma 1, lettera b): "b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;" comma 1, lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinominale", alla parola "rispettivamente," e alle parole "e dei collegi plurinominali"; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali", nonché alle parole "e i collegi plurinominali," nonché all'ultimo periodo: "Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993"; comma 2, alinea, limitatamente alle parole "e i collegi plurinominali"; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole "fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,", alla parola "restanti", alla parola "109" nonché al secondo periodo: "Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale." e, al terzo periodo, alla parola "altre"; lettera b): "b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;" lettera c), limitatamente alle parole "e di ciascun collegio plurinominale", alla parola "rispettivamente," nonché alle parole "e dei collegi plurinominali"; lettera d), limitatamente alle parole "e nella formazione dei collegi plurinominali" e alle parole "e i collegi plurinominali,"; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole "e dei collegi plurinominali"

(«Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»)

Parti e difensori:

per i Delegati dei Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Veneto

Avv. Mario BERTOLISSI

Avv. Giovanni GUZZETTA

per Massimo Villone per sé medesimo e n.q. di legale rappresentante del “Coordinamento per la Democrazia costituzionale” (*)

Avv. Felice BESOSTRI

Avv. Pietro ADAMI

per Giuseppe Libutti e altri (*)

Avv. Felice BESOSTRI

per Federico Fornaro per sé medesimo e n.q. di legale rappresentante del Gruppo Parlamentare Camera dei deputati “Liberi e Uguali” (*)

Avv. Felice BESOSTRI

per Paolo Maddalena per sé medesimo e n.q. di legale rappresentante dell’Associazione “Attuare la Costituzione” (*)

Avv. Felice BESOSTRI

Giudice relatore: de PRETIS

Note:

(*) Intervenienti ad opponendum

N. di ruolo: 2

Registro: ordd. 163/2018 e 105/2019

Atto di promovimento:

ord. 24 luglio 2018 Tribunale amministrativo regionale per le Marche

- R. A. c/ Prefettura di Pesaro e Urbino

ord. 28 gennaio 2019 Tribunale di Lecco

- A. C. c/ Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecco

Oggetto:

art. 120, c. 2°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), come sostituito da art. 3, c. 52°, lett. a), legge 15/07/2009, n. 94, e come modificato da art. 19, c. 2°, lett. a) e b), legge 29/07/2010, n. 120; art. 8, c. 1°, lett. b), decreto legislativo 18/04/2011, n. 59

(Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti morali per ottenere il rilascio - Soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali - Previsione che il Prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente)

- rif. artt. 3, 4, 16 e 35 Costituzione

Parti e difensori:

Giudice relatore: MORELLI

Note:

N. di ruolo: 3

Registro: ordd. 63 e 117/2019

Atto di promovimento:

ord. 15 gennaio 2019 Magistrato di sorveglianza di Pisa

- F. T.

ord. 16 aprile 2019 Magistrato di sorveglianza di Alessandria

- R. Q.

Oggetto:

art. 299 decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115, nella parte in cui abroga art. 42 decreto legislativo 28/08/2000, n. 274; art. 238 bis, c. 2°, 5°, 6° e 7°, decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115, come introdotti da art. 1, c. 473°, legge 27/12/2017, n. 205

(Esecuzione - Pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace - Conversione per insolvibilità del condannato - Giudice competente - Abrogazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo cui l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato era svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione)

- rif. artt. 3, 76, 97, c. 2°, e 111, c. 2°, Costituzione

Parti e difensori:

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

(ord. 63/2019)

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

(ord. 117/2019)

Giudice relatore: MODUGNO

Note:

N. di ruolo: 4

Registro: ord. 86/2019

Atto di promovimento:

ord. 27 novembre 2018 Tribunale di Firenze

- S. E.

Oggetto:

art. 135 codice penale

(Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguglio)

- rif. art. 3 Costituzione

Parti e difensori: Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

Giudice relatore: VIGANÒ

Note:

N. di ruolo: 5

Registro: ord. 91/2019

Atto di promovimento:

ord. 25 gennaio 2019 Tribunale di Grosseto

- B. R.

Oggetto:

art. 516 codice di procedura penale

(Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere, in caso di contestazione di un fatto diverso, la sospensione del procedimento con messa alla prova)

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Parti e difensori:

Giudice relatore: VIGANÒ

Note:

N. di ruolo: 6

Registro: ric. 31/2017

Atto di promovimento:

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Toscana

Oggetto:

artt. 70, 122 e 123 legge Regione Toscana 20/12/2016, n. 86

(Turismo - Norme della Regione Toscana - Disciplina della locazione turistica di immobili - Definizione delle caratteristiche degli immobili che ne formano oggetto - Previsione di limiti della prestazione del locatore - Identificazione delle locazioni gestite in forma imprenditoriale e non imprenditoriale - Previsione della possibilità di gestione in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione turistica delle locazioni gestite in forma imprenditoriale - Obblighi di comunicazione al Comune in cui gli alloggi sono situati per i proprietari, usufruttuari e intermediari, secondo modalità definite dalla Giunta regionale - Sanzioni amministrative in caso di violazione di obblighi relativi alla fornitura dei servizi accessori e complementari, all'incompleta od omessa comunicazione, all'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale direttamente, o in forma indiretta, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge - Definizione dell'attività di guida ambientale - Previsione di requisiti ed obblighi per l'esercizio della stessa professione)

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. 1), 3° e 4°, Costituzione; artt. 2082 e 2555 codice civile; artt. 6 e 53 decreto legislativo 23/05/2011, n. 79

Parti e difensori:

per Presidente del Consiglio dei ministri (*):

Avv. Stato Danilo DEL GAIZO

per Regione Toscana (**):

Avv. Lucia BORA

per Confederazione Italiana della proprietà edilizia (Confedilizia) (***):

Avv. Vittorio ANGIOLINI

Avv. Luca FORMILAN

Avv. Paolo PANARITI

Giudice relatore: MORELLI

Note:

(*) Atto di rinuncia, dep. 20/06/2019

(**) Atto di accettazione della rinuncia, dep. 26/07/2019

(***) Interveniente ad adiuvandum

N. di ruolo: 7

Registro: ric. 35/2018

Atto di promovimento:

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Basilicata

Oggetto:

art. 1, c. 2°, legge Regione Basilicata 28/02/2018, n. 3

(Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Continuità assistenziale - Attività ambulatoriali differibili svolte dal medico di continuità assistenziale - Riconoscimento di un compenso orario forfettario da definire in sede di accordo integrativo regionale)

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 8, c. 1°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 67, c. 17°, accordo collettivo nazionale 23/03/2005, come modificato da accordo collettivo nazionale 29/07/2009

Parti e difensori:

per Presidente del Consiglio dei ministri (*):

Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

Giudice relatore: PROSPERETTI

Note:

(*) Atto di rinuncia, dep. 11/06/2019

N. di ruolo: 8

Registro: ric. 56/2018

Atto di promovimento:

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Basilicata

Oggetto:

intero testo, nonché artt. 1, c. 1° e 2°, e 2, legge Regione Basilicata 27/06/2018, n. 10

(Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni in materia di sanità convenzionata - Riconoscimento di indennità aggiuntive ai medici di continuità assistenziale, quale remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie - Previsione che non si dà attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che abbiano percepito tali indennità)

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 8, c. 1°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 67, c. 1° e 17°, accordo collettivo nazionale 23/03/2005, come modificati da accordo collettivo nazionale 29/07/2009

Parti e difensori:

per Presidente del Consiglio dei ministri (*):

Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

per Regione Basilicata (**):

Avv. Maddalena BRUNO

Giudice relatore: PROSPERETTI

Note:

(*) Atto di rinuncia, dep. 11/06/2019

(**) Atto di accettazione della rinuncia, dep. 17/07/2019

N. di ruolo: 9

Registro: ric. 74/2018

Atto di promovimento:

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Basilicata

Oggetto:

art. 15 legge Regione Basilicata 20/08/2018, n. 18

(Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni in materia di sanità convenzionata - Previsione che, fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2017, n. 347, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, dell'accordo integrativo regionale 11 marzo 2008 si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento di tali attività)

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 8, c. 1°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 67, c. 1° e 17°, accordo collettivo nazionale 23/03/2005, come modificati da accordo collettivo nazionale 29/07/2009

Parti e difensori:

per Presidente del Consiglio dei ministri (*):

Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

per Regione Basilicata (**):

Avv. Maddalena BRUNO

Giudice relatore: PROSPERETTI

Note:

(*) Atto di rinuncia, dep. 19/06/2019

(**) Atto di accettazione della rinuncia, dep. 17/07/2019

N. di ruolo: 10

Registro: ric. 59 e 83/2019

Atto di promovimento:

Regione Calabria c/ Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto:

Sentenza n. 233 del 2019 (Correzione di errore materiale)

Parti e difensori:

Giudice relatore: MORELLI

Note:

N. di ruolo: 11

Registro: conf. pot. amm. 1/2020

Atto di promovimento:

Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto c/ Camera dei deputati e Senato della Repubblica

Oggetto:

Mancata adozione di una legislazione che imponga, nell'ipotesi di referendum abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie, e, in particolare, su leggi elettorali di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la sospensione degli effetti del referendum stesso, allorché – attesa la natura non autoapplicativa della relativa normativa di risulta – sia necessario adottare una disciplina attuativa del medesimo; in relazione all'art. 37, c. 3°, secondo periodo, legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, nella parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato.

- rif. artt. 1 e 75 Costituzione

Parti e difensori:

per i Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto:

Avv. Mario BERTOLISSI

Avv. Giovanni GUZZETTA

Giudice relatore: de PRETIS

Note: